

Durante il periodo di gravidanza e puerperio, nonché in caso di adozione ed affidamento, è riconosciuta una **tutela per la maternità e la paternità** che si differenzia a seconda della categoria lavorativa a cui appartieni:

- se sei una **lavoratrice subordinata** hai diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, della durata di cinque mesi, indennizzato all'80% della retribuzione. Per alcune tipologie di lavoratrici quali: lavoratrici agricole, colf e badanti, lavoratrici a domicilio, disoccupate o con contratto di lavoro sospeso, con obbligo di astensione dal lavoro, la tutela è riconosciuta in presenza di determinati requisiti di legge;
- se sei una **lavoratrice autonoma**, in presenza dei requisiti contributivi di legge, hai diritto a un'indennità pari all'80% del reddito, senza obbligo di astensione dal lavoro;
- se sei una **lavoratrice iscritta alla Gestione Separata** dell'INPS (di cui all'art. 2, comma 26, l. 335/1995), in presenza dei requisiti contributivi di legge, hai diritto a un'indennità pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da lavoro parasubordinato, associazione in partecipazione o attività libero professionale, calcolata sulla base del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile. Tale indennità viene corrisposta senza obbligo di astensione dal lavoro;
- se sei un **padre lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o lavoratore iscritto alla Gestione Separata** dell'INPS, qualora la madre sia impossibilitata alla cura del bambino - ad esempio in caso di morte o grave infermità della stessa, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre - hai diritto al congedo di paternità di durata pari a quella che sarebbe spettata alla madre ovvero a un'indennità a seconda della categoria lavorativa a cui appartieni;
- se sei un **padre lavoratore dipendente**, hai diritto, inoltre, a un congedo obbligatorio indennizzato al 100% della retribuzione pari attualmente a sette giorni (da fruire entro cinque mesi dalla nascita, o adozione/affidamento del figlio e non necessariamente in via continuativa) che può essere fruito anche contemporaneamente al congedo di maternità della madre. Puoi fruire, altresì, di un altro giorno di congedo facoltativo, a fronte della rinuncia da parte della madre di un giorno del proprio congedo di maternità;
- se non hai i requisiti per accedere alle tutele sopra menzionate puoi richiedere un **assegno di maternità, erogato dal Comune di residenza**, per ogni figlio nato o adottato da cittadini di un paese dell'UE o cittadini di un paese extra-UE in possesso di determinati titoli di soggiorno. Questo beneficio non è compatibile con altre prestazioni di maternità;
- se hai versamenti contributivi pregressi, pur in assenza di un attuale rapporto di lavoro, puoi richiedere, in presenza dei requisiti di legge, un **assegno di maternità dello Stato** riservato ai lavori atipici o discontinui.

Devi presentare la domanda di prestazione di maternità o paternità all'INPS in modalità telematica, oppure tramite Contact Center o Patronato, prima dell'inizio del congedo di maternità e, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Devi trasmettere all'INPS, unitamente alla domanda, il certificato telematico di gravidanza, rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

Per sapere in quali circostanze e in che modo puoi fare domanda, a cosa hai diritto e a chi puoi rivolgerti, consulta i seguenti capitoli della **Guida MISSOC** (Mutual Information System on Social Protection).

Nota bene: gli aggiornamenti, relativi al 2020, sono in corso di pubblicazione da parte del Segretariato del MISSOC.

[Prestazioni per congedi a tutela della maternità e della paternità](#)

Riferimenti normativi

- Art. 31 della Costituzione Italiana.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 31 dicembre 1971: Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 1026 del 25 novembre 1976: Regolamento di esecuzione della l. 30/12/1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184: Diritto del minore ad una famiglia.
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
- Legge 28 giugno 2012, n. 92: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.80: Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Legge 22 maggio 2017, n. 81: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

[Aiutaci a migliorare questa pagina](#)

